

**RIPARTIZIONE DEL FONDO  
INCENTIVI PER FUNZIONI  
TECNICHE**

## **Art. 1**

### Oggetto del regolamento e principi generali

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche (in prosieguo denominato anche "Fondo"), di cui all'articolo 113 del T.U. 50/2016 (di seguito denominato Codice).

## **Art. 2**

### Costituzione e gestione del fondo

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del Codice, si costituisce il Fondo con risorse pari al 2 per cento dell'importo posto a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti per lo svolgimento delle seguenti attività ed è ripartito, nella misura dell'1,60 per cento, nelle percentuali a fianco indicate:

- |   |      |
|---|------|
| a) di programmazione della spesa per investimenti   | 10%; |
| b) di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici; | 10%  |
| c) di RUP;  | 50%  |
| d) di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;        | 20%  |
| e) di collaudatore statico ove necessario;  | 10%  |

2. Se il Comune si avvale di una centrale unica di committenza (CUC), la percentuale richiesta dalla stessa sarà riconosciuta riducendo equamente tutte le percentuali indicate nel precedente comma 1).

3. Per le opere o lavori, servizi, forniture di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, del T.U. 50/2016, la percentuale stabilita al comma 1 è ridotta all'1%.

4. Le risorse finanziarie del Fondo sono ripartite, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, tra i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del Comune.

5. Le quote parti del Fondo, corrispondenti a prestazioni affidate a personale esterno al Comune ovvero prive dell'accertamento di cui al successivo comma 7, incrementano la quota del fondo di cui al comma 1. Ove l'attività di collaudatore statico non è necessaria, la relativa quota parte del fondo è attribuita al RUP.

6. Nell'ipotesi in cui i tempi di realizzazione di un'opera o lavoro ovvero i costi delle stesse risultino incrementati di oltre il 30 per cento rispetto al cronoprogramma o all'importo a base di gara, salvo accertati casi di forza maggiore o se giustificati ai sensi dell'art. 106 del T.U. 50/2016, alcun incentivo verrà riconosciuto ai dipendenti comunque interessati al riparto delle risorse indicate al precedente comma 1.

7. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile del Servizio Finanziario, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti sulla base di analoga dichiarazione resa dal Responsabile del Servizio..

### **Art. 3**

#### Atto di incarico

1. In sede di redazione del Documento Unico di Programmazione (DUP), è individuato il RUP per ogni singola opera o lavoro ovvero per ogni servizio o fornitura, coincidenti con il Responsabile di Servizio. In assenza di ulteriori atti d'incarico, le funzioni tecniche indicate al precedente art. 2, comma 1, si intendono attribuite al RUP.

3. In caso di nuova opera o lavoro, servizio, fornitura, non previsti nel DUP, l'atto di nomina coincide con l'atto di programmazione che ne dispone.

### **Art. 4**

#### Liquidazione

1. La liquidazione del Fondo è effettuata dal Responsabile del Servizio Finanziario a fine lavori ovvero, per i servizi, dopo la stipula del relativo contratto e, per le forniture, dopo l'esito positivo della verifica di conformità .

### **Art. 5**

#### Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19/04/2016, data di entrata in vigore del T.U. 50/2016

2. il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.